



N. verbale: 6

N. delibera: 42

dd. 19 dicembre 2017

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 19 dicembre 2017 alle ore 20.00 con la presenza dei signori:

1) Luca BORTOLOTTI	P	10) Alessandro PRESOT	P
2) Isabella BRAIDA	P	11) Pasquale PUSATERI	P
3) Daniele DEIURI	P	12) Adriano RITOSSA	P
4) Massimiliano DI CHIARA	P	13) Michele ROSSI	P
5) Riccardo FARAONE	P	14) Ciro ROTOLO	A
6) Riccardo MARCHESAN	P	15) Lucio VIDOZ	P
7) Mario MATTEUCCI	P	16) Claudio ZEARO	P
8) Paola Francesca MORETTO	P	17) Sheela ZORZET	P
9) Emanuela NOGHEROTTO	P		

Totale presenti: 16

Totale assenti: 1

Presiede il Presidente Riccardo Marchesan

Assiste il Segretario Comunale Maria Grazia De Rosa

Proponente

Area:

Servizio: Finanziario

Unità Operativa: Tributi

OGGETTO: Approvazione aliquote tributo per i servizi indivisibili (Tasi) - anno 2018.

RELAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 del 03/09/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2014 e modificato con D.C. 32 del 28/07/2015 e D.C. N. 18 del 30/06/2016;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 31/03/2017 sono state riconfermate le aliquote relative ai tributi comunali già deliberate nell'anno precedente;

Considerato che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27/12/2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille.

Considerato, altresì, che la lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che per lo stesso anno 2014 e 2015, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011.

Di prendere atto che il comma 14 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, declinandole anche con riferimento alle specificità del tributo. In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, esenta la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare" ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Considerato, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (Imu) le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Considerato, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc sono state assimilate alle abitazioni principali e, quindi, escluse dall'Imu a partire dal 1° gennaio 2014, le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerato, altresì, che le aliquote e le detrazioni Imu per l'annualità d'imposta 2018 sono le medesime dell'anno 2014, confermato con deliberazione consiliare di data odierna;

Dato atto che, a seguito delle esclusioni dall'I.M.U. operate dalla legge di stabilità 2014, sono invece assoggettabili, per la fattispecie di abitazione principale, solo quelle di lusso rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

Tenuto conto che le aliquote e la detrazione anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire, anche parzialmente, i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal comune, già individuati nella D.C. n. 36 dd. 28/07/2015;

Atteso, altresì, che: sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;

Ritenuto opportuno avvalersi della riduzione delle aliquote TASI, così come previsto dall'art. 1 comma 676 della legge 147/2013, azzerandola per tutte le fattispecie di immobili tranne per fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola e le abitazioni principali escluse ai sensi delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le fattispecie ad esse assimilate e le relative pertinenze da assoggettare rispettivamente all'aliquota dello 0,8 e dell'1,8 per mille.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista

efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

- che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 è il 31/12/2017;

Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l'anno 2018.

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000

PROPONE

- 1) di confermare ed approvare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'anno d'imposta 2018 nelle seguenti misure:
 - a) ALIQUOTA 1,8 per mille per abitazioni principali, diverse da quelle di lusso appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per categoria catastale ed escluse dal pagamento dell'I.M.U.;
 - b) ALIQUOTA 0,8 per mille per fabbricati strumentali agricoli;
 - c) ALIQUOTA 0 (zero) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai precedenti punti;
- 2) di demandare al Servizio Settore Servizi Finanziari - Ufficio Tributi, la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2018, ai sensi del comma 169 della legge 296/2006.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

Ritenuta la stessa conforme agli obiettivi prefissati da questa Amministrazione;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000;

Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;

Uditi gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale di seduta;

votazione:

favorevoli: 11

contrari: 5 (Ritossa – Pusateri – Deiuri – Vidoz – Matteucci)

astenuiti: 0

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge.

2. di incaricare il responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti.

Successivamente, con separata votazione,

favorevoli: 11

contrari: 3 (Deiuri – Vidoz – Matteucci)

astenuiti: 2 (Ritossa – Pusateri)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.–

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Riccardo Marchesan

Il Segretario Comunale
Maria Grazia De Rosa